



Ministero del Turismo

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*»;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli artt. 6 e 7;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 31 marzo 2021, con il quale il Dott. Lorenzo Quinzi è stato nominato Segretario Generale del Ministero del turismo;
- VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - anno 2022, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 21.04.2022, al n. 206, e dalla Corte dei Conti in data 16.05.2022, al n. 578, che assegna al Segretario Generale l’obiettivo riguardante l’attuazione del PNRR e delle relative misure;

- VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», e in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale prevede che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", e in particolare l'articolo 7, comma 1, ai sensi del quale «*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e s.m.i.*"

- VISTA la comunicazione del Servizio Centrale per il PNRR del MEF-DRGS *“Gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attivazione di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni dello Stato”* prot.n. 304523 del 21.12.2021, concernente l’attivazione della seguente contabilità speciale di tesoreria in favore del Ministero del turismo: numero conto 6284;
- VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni dettagliate sulle procedure finanziarie PNRR, la quale stabilisce che *“tra i casi in cui è possibile superare l’importo del 10% figura, ad esempio, quello in cui per la natura della misura e per le condizionalità specifiche poste dalla corrispondente modalità attuativa, l’anticipo del 10% risulta insufficiente ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal PNRR. A titolo di esempio, si può citare il caso in cui la misura sia realizzata attraverso l’attivazione di strumenti finanziari (Fondi a leva/garanzia, ecc.) e, per realizzare l’obiettivo, sia necessario il conferimento al Fondo di un importo superiore al 10% della misura”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2022 recante *“Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021”*, il quale conferma ed amplia quanto rappresentato dalla Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022, disponendo nel suo articolo unico testualmente che *“[...] Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate per quote successive anche oltre i limiti dell’anticipazione di cui all’art. 2, comma 2, sulla base delle richieste inoltrate dall’amministrazione titolare, in base alle esigenze specifiche di raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei contratti stipulati tra l’amministrazione titolare dell’intervento ed i soggetti gestori dell’operazione finanziaria. Nei casi in cui le risorse di cui al comma 1 vanno a costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento possono essere erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza dell’importo totale dell’intervento medesimo, coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target. [...]”*;
- VISTA la Misura M1C3 – Turismo 4.0 del PNRR, e in particolare l’Investimento 4.2. *“Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche”*, Sub Investimento 4.2.3 *“Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)”*;
- VISTO il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, in particolare, l’articolo 8 – commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – e l’articolo 21 – comma 4 - i quali dispongono rispettivamente, fra l’altro, che:

- *“Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - MIC3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.”* (articolo 8, comma 1);
- *“Ai fini dell’immediata operatività del Fondo ripresa resilienza Italia” di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.”* (articolo 8, comma 2);
- *“Con apposito Accordo di Finanziamento viene conferita la gestione del “Fondo ripresa resilienza Italia” di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all’attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori target in cui investire.”* (articolo 8, comma 3);
- *“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l’implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento”* (articolo 8, comma 4);
- *“Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all’attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.”* (articolo 8, comma 5);
- *“Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile” con dotazione di 500 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - MIC3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.”* (articolo 8, comma 6);

- “Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.” (articolo 21, comma 4);

ATTESO che in linea con quanto previsto dal richiamato articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 la Banca Europea per gli investimenti (BEI), in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento del Tesoro, ha richiesto con nota prot. n. 1167 del 27/01/2022, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'attivazione di un conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale;

CONSIDERATO che sulla base di tale richiesta, Banca d'Italia ha autorizzato l'apertura del conto corrente infruttifero n. 25093, intestato “BEI - FONDO DI FONDI DL 152-21”, giusta comunicazione avvenuta con nota MEF-RGS n. 21202 dell'8/02/2022;

VISTO l'Accordo di Finanziamento (“*Funding Agreement*”) sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Repubblica Italiana che agisce attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti (BEI) per la costituzione e la gestione del Fondo di Fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia” per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, stipulato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 152/2021;

VISTO il decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 101243/21 del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2022 al n. 98 e dall'Ufficio Centrale del Bilancio – MEF in data 26 gennaio 2022, n. 28, con cui è stato approvato l'Accordo di Finanziamento (“*Funding Agreement*”) sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Repubblica Italiana che agisce attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti (BEI);

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2022 con cui è stato istituito, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021, il Comitato per gli investimenti composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo e presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, sono stati nominati i relativi componenti ed è stato designato il Presidente;

VISTA la *Call for Expression of Interest*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE in data 24 maggio 2022 ad opera della BEI per la selezione degli Intermediari Finanziari per la gestione delle risorse loro attribuite a seguito della selezione e per l'individuazione dei beneficiari finali cui erogare prestiti a supporto di progetti che presentino le caratteristiche individuate nelle relative Strategie di Investimento del Fondo Tematico Turismo e del Fondo Tematico dei Piani Urbani Integrati;

VISTE le strategie di investimento relative rispettivamente al settore del Turismo Sostenibile ed a quello dei Piani Urbani Integrati predisposte dalle Amministrazioni competenti ed allegate all'Accordo di Finanziamento medesimo;

CONSIDERATE le modalità di gestione del Fondo dei Fondi previste dal sopracitato Accordo secondo cui le risorse PNRR a disposizione del Fondo di Fondi vengono investite tramite strumenti finanziari (strumenti di prestito, equity e quasi-equity) gestiti da Intermediari Finanziari individuati dalla BEI (soggetto gestore del Fondo dei Fondi) con lo scopo di veicolare le risorse a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana;

ATTESO che secondo quanto previsto nell'Accordo di Finanziamento del 22 dicembre 2021, spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, la fase finale di erogazione delle risorse in favore del "Fondo ripresa resilienza Italia", ferma restando la responsabilità attuativa degli Investimenti in capo alle amministrazioni centrali responsabili dell'intervento PNRR per come disposto dal richiamato DM del 6 agosto 2021 e nello specifico:

- per l'Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, al Ministero dell'Interno nei limiti della dotazione finanziaria di euro 272 milioni;
- Investimento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 al Ministero del Turismo nei limiti della dotazione finanziaria di euro 500 milioni;

VISTO il Protocollo d'intesa del 16 giugno 2022 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, il Ministero del turismo e il Ministero dell'interno per la gestione della fase di erogazione delle risorse in favore di BEI, in attuazione dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto il 22 dicembre 2021, acquisito al prot. n. 7820 del 17 giugno 2022;

CONSIDERATO che con tale Protocollo d'intesa viene instaurato un rapporto di collaborazione per la definizione e gestione dei processi, dei ruoli e delle responsabilità nell'attuazione degli investimenti per la componente Fondo dei Fondi, finalizzato alla messa in campo di iniziative volte a garantire ogni forma di utile cooperazione che possa concorrere agli obiettivi di accelerazione dei processi di attuazione del PNRR in linea con la tempistica e le *milestone* previste dal Piano;

VISTA la nota del 15 settembre 2022 con cui la Banca Europea per gli Investimenti ha inviato la richiesta di pagamento della prima tranche di contribuzione nel Fondo dei Fondi "Ripresa e Resilienza Italia" per un ammontare complessivo di euro 362.840.000,00, trasmessa con nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro prot. 75855/22 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che la BEI nella nota del 15 settembre 2022 ha precisato che allocherà l'ammontare di euro 362.840.000,00 tra i due Fondi Tematici inclusi nel Fondo dei Fondi, rispettivamente per euro 350.000.000,00 al Fondo Tematico Turismo e per euro 12.840.000,00 al Fondo Tematico Piani Urbani Integrati;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro prot. n. 78609/22 del 29 settembre 2022, integrativa della trasmissione della richiesta di pagamento della prima tranche di contribuzione nel Fondo di Fondi "Ripresa e Resilienza Italia";

VISTO l'Obiettivo M1C3-30, fissato per dicembre 2022: Erogazione al Fondo di euro 350.000.000,00;

DECRETA

Art.1

1. Tutto quanto sopra premesso, è riconosciuto il pagamento sul conto corrente infruttifero n. 25093 intestato a “BEI – FONDO DI FONDI DL 152-21” della prima tranche di contribuzione nel Fondo dei Fondi “Ripresa e Resilienza Italia” per un ammontare di euro 350.000.000,00 da allocare nel Fondo Tematico Turismo.
2. A seguito della registrazione del presente decreto, l’Unità di Missione provvede, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo d’Intesa del 16 giugno 2022, ad effettuare la richiesta di erogazione di cui al comma 1, corredata della relativa documentazione, al Servizio Centrale PNRR.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Il Segretario Generale

Lorenzo Quinzi

Firmato digitalmente da

lorenzo quinzi

CN = lorenzo quinzi

C = IT

Data e ora della firma: 30/09/2022
11:42:42